



## Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

### Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>234</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>11 / 12 / 2017</u></p>	<p><b>Oggetto:</b>  <b>Istituzione della Zona a traffico Limitato su piazza Sacra Regia Udienza e strade a corona.</b></p>
---	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore '20,30, nella sala Consiliare nella sospensione della seduta di C.C. appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
TONTOLO	Ing.Giovanni	ASSESSORE		x
LAURORA	Geom.Tommaso	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE		x
DI TULLO	Avv. Denise	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Avv.Cecilia	ASSESSORE	x	
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6

Assessori, ed assenti n. 2 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 1, (punto n. 2) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce area pedonale "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali."
- l'art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.), definisce la Zona a Traffico Limitato un'"area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli";
- l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (e ss.mm.ii.) prevede che "i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio";
- nelle Z.T.L. le limitazioni imponibili possono essere riferite a ore e giorni prestabiliti, nonché a particolari categorie di utenti e/o veicoli;

### CONSIDERATO che:

la Giunta Comunale, nel corso dell'anno 2016, con propri atti deliberativi ha inteso istituire zone a traffico limitato, in particolare nell'ambito dell'area portuale e strade a corona;

### DATO ATTO che:

- è obiettivo strategico dell'Amministrazione alzare ulteriormente la qualità del Centro Storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di aggregazione sociale e di passeggio;
- nel contesto della già esistente "Z.T.L." si è verificato un aumento del flusso di cittadini nel Centro Storico nelle ore diurne, pomeridiane e serali che hanno eletto tale zona a centro di aggregazione sociale e di passeggio, nonché è sempre più frequentemente oggetto di visite turistiche;
- la Z.T.L. nel Centro Storico della città può suscitare ulteriori benevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e migliore fruibilità dell'area portuale e strade a corona su cui insistono numerosi pubblici esercizi;
- Le aree in questione rappresentano, come già sopra accennato, i principali punti di interesse del percorso di visita della Città, in particolare della maestosa Cattedrale, la cui salvaguardia del patrimonio artistico culturale, rappresenta un obiettivo dell'Amministrazione Comunale, ragione per la quale è stato ritenuto opportuno inibire la circolazione e la sosta nel centro storico, mediante l'istituzione della Zona a Traffico Limitato, con varchi elettronici di controllo degli accessi, previsti dal D.P.R., n. 250/1999, e dispositivi mobili retrattili (dissuasori);

**RITENUTO** necessario istituire la ZTL, tutti i giorni dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nelle sotto elencate vie:

- ✓ piazza Sacra Regia Udienza
- ✓ via Porta Vassalla
- ✓ via Dogali
- ✓ piazza Dogali
- ✓ via San Nicola

### VALUTATO che,

- al fine di consentire il regolare approvvigionamento delle attività commerciali ubicate nella zona dell'area portuale e nelle strade a corona, si rende necessario istituire nelle aree libere poste nelle immediate vicinanze delle ztl, appositi spazi di sosta riservati ai veicoli per carico e scarico delle merci in quanto le attività commerciali ivi presenti non dispongono di spazi riservati al carico e scarico merci;
- si rende necessario consentire, durante la vigenza della ztl, la circolazione e sosta dei veicoli al servizio dei soggetti diversamente abili nella zona t.l.;

### VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;